



**COMUNE DI PIOMBINO**  
(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

**ORDINANZA N° 11 del 25/05/2012**

**AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

**OGGETTO**

**Disciplina delle attività balneari.**

# **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI**

## **INDICE**

### **PREMESSE**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Campo e periodo di applicazione
- Art. 3 – Stagione turistica e stagione balneare
- Art. 4 – Pulizia delle spiagge libere
- Art. 5 – Disposizioni sul commercio

#### **CAPO II – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE ED ALLA BALNEAZIONE**

- Art. 6 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge
- Art. 7 – Limitazioni accesso spiagge libere agli animali d'affezione
- Art. 8 – Divieto di balneazione con mare mosso o agitato
- Art. 9 – Divieti di balneazione
- Art. 10 – Tratti di costa interdetti alla fruizione

#### **CAPO III – DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI**

- Art. 11 – Esercizio delle attività nelle strutture balneari
- Art. 12 – Locazione e noleggio di unità da diporto

#### **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 13 – Pubblicità
- Art. 14 – Divieto temporaneo della balneazione
- Art. 15 – Vigilanza
- Art. 16 – Sanzioni
- Art. 17 – Sanzioni particolari per la conduzione dei cani sulle spiagge
- Art. 18 – Cartellonistica
- Art. 19 – Entrata in vigore
- Art. 20 - Ricorso



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## IL SINDACO

**RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Piombino per finalità igienico sanitarie, di sicurezza della balneazione e di correttezza dei comportamenti per la fruizione del Demanio Marittimo;

**VISTI** gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i;

**VISTA** la Legge Regionale in data 23 marzo 2000 n. 42, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo ed il relativo regolamento di attuazione e loro s.m.i;

**VISTA** la Legge 04.12.1993. n. 494, recante la *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”*, come modificata dalla legge 16 marzo 2001 n.88 e s.m.i. e dalle disposizioni della legge 27.12.2006 n.296;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997 n.59;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112;

**VISTA** la Legge Regionale n. 88 del 01/12/1998;



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

**VISTA** la Legge 16 marzo 2001 n. 88 – Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;

**VISTO** il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/02/2004, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 29 del 27 03/ 2006;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 2 maggio 2012 “ Indirizzi per l'esercizio delle attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime, in attesa dell'adeguamento del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche”;

**VISTO** il Regolamento per la gestione del Demanio marittimo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 26/04/2004, così come modificato con successiva Deliberazione del C.C. n 5 del 23/01/2008;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni “ Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto Legge n. 51 del 31 marzo 2003;

**VISTA** la Direttiva n. 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione;

**VISTA** la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.25;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 136 del 2 marzo 2009, relativa al periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari;



## **COMUNE DI PIOMBINO**

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

**VISTE** le relazioni del Servizio Protezione Civile del Comune di Piombino, in atti prot. n. 10324 del 16 aprile 2010 e 12227 del 5 maggio 2010, relative alla pericolosità geologica e alla fruizione della costa ai fini della balneazione con individuazione dei tratti da interdire;

**VISTO** il Decreto 5893/2011 del Responsabile del Settore Protezione e valorizzazione fascia Costiera e dell'Ambiente Marino della Regione Toscana con il quale si procede alla classificazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio stagione balneare 2012, secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 maggio 2008 n.116 e dal D.M. 30.03.2010;

**VISTE** le ordinanze annuali relative alla sicurezza della balneazione emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;

**VISTA** la delibera di G.M. n. 164 del 03/05/2002 con la quale il Comune aveva già provveduto ad individuare dei tratti di arenile in cui era consentito l'accesso agli animali d'affezione;

**VISTA** la legge Regionale Toscana n. 59 del 20 ottobre 2009 recante nuove disposizioni in materia di tutela degli animali ed il Regolamento di attuazione n.38/R, pubblicato sul BURT in data 05/08/2011;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 10 del 15 maggio 2012 con oggetto: "Disciplina sull'accesso animali d'affezione alle spiagge libere"

**RAVVISATA** la propria competenza all'emanazione del presente atto, ai sensi dell'art.54, 1° comma , lett.b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;



# **COMUNE DI PIOMBINO**

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## **ORDINA**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

##### **ART. 1**

###### ***Definizioni***

1. Ai fini della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
  - STAGIONE TURISTICA, il periodo nel quale è consentita l'apertura facoltativa degli impianti balneari;
  - STAGIONE BALNEARE, il periodo nel quale gli impianti balneari devono essere aperti obbligatoriamente, con tutti i servizi attivi, compresi quelli di salvamento;
  - AUTORITÀ MARITTIMA, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
  - AUTORITY AMMINISTRATIVA, Comune di Piombino e Autorità Portuale;
  - GESTORE, concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45/bis del Cod. Nav.;
  - UNITA' DA DIPORTO, DA PESCA E DA TRAFFICO, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione, del D.Lg. n. 171/05 e successivo Regolamento di attuazione dell'art. 65, recante il codice della nautica da diporto emesso con Decreto Interministeriale n. 146 del 29/07/2008;
  - VEICOLI, tutte le macchine, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade.

##### **ART. 2**

###### **(Campo e periodo di applicazione)**

1. Le norme della presente Ordinanza si applicano alle aree demaniali marittime



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

e alle zone di mare territoriale del **Comune di Piombino**, delimitate a nord-ovest dal "Canale scaricante di Porta al ferro Torre Nuova" e, a sud-est, dalla foce del Fosso di Val Maggiore, in Loc. "Pratoranieri".

**2.** Sono escluse dalla disciplina della presente ordinanza le aree demaniali marittime e le zone di mare territoriale comprese tra la radice della diga foranea del porto di Piombino e la scogliera della centrale termoelettrica di Torre del Sale confinante con la spiaggia di Perelli, rientranti nella competenza dell'Autorità Portuale di Piombino.

### **ART. 3**

#### ***(Stagione turistica e stagione balneare)***

**1.** La stagione turistica è compresa tra il **1° Maggio** ed il **14 giugno** e tra il **16 Settembre** ed il **30 Settembre**.

In tale periodo è ammessa l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate con l'obbligo dei servizi di salvataggio durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.

Negli altri giorni deve essere issata la bandiera rossa ed esposto un apposito cartello ben visibile dagli utenti, redatto in almeno tre lingue, tra cui l'inglese, riportante la seguente dicitura: *"Attenzione. Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio"*.

La stagione balneare è **compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre**.

In tale periodo è fatto obbligo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate, con la presenza continuativa di bagnini e di tutti i servizi previsti dalle concessioni., fatto salvo quanto disposto dall'art.11 comma 7;

-Dal **1 aprile e fino al 15 ottobre** sono ammesse le attività di pulizia degli arenili in concessione, la preparazione, l'allestimento e il ripristino delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività balneari, nonché le successive attività di sistemazione di arenili.



# **COMUNE DI PIOMBINO**

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## **ART. 4**

### ***(Pulizia delle spiagge libere)***

1. Il servizio di pulizia delle spiagge libere sarà effettuato dal Comune o da altro soggetto autorizzato, nei modi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle ore comprese tra le ore 19,00 e le ore 09,00.

2. A tal fine il Comune, o altro soggetto autorizzato, potrà posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti e apporre cartelli con l'indicazione "spiaggia libera" recanti le principali prescrizioni della presente Ordinanza.

## **ART. 5**

### ***(Disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime)***

Sono ammessi all'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime gli operatori che esercitano in rispetto della normativa vigente in materia di requisiti morali, professionali, di igiene e di regolarità contributiva.

La vendita di prodotti non alimentari è consentita esclusivamente senza l'ausilio di mezzi meccanizzati.

La vendita di prodotti alimentari è consentita con attrezzature idonee al mantenimento della freschezza del prodotto, con obbligo a carico dell'operatore di certificare tale idoneità nel piano di autocontrollo. Nel caso di utilizzo di carrelli elettrici, dovrà essere apposta sul mezzo una targhetta inamovibile con indicato il numero del relativo nulla osta ed il numero del telaio dello stesso mezzo.

Sul nulla osta che sarà rilasciato dal Servizio Sviluppo Economico, ai sensi dell'art 14 del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di CC n. 20 del 25/02/2004, saranno indicate le condizioni per l'esercizio dell'attività tra cui l'obbligo di cui al precedente comma a pena di decadenza del beneficio.





# **COMUNE DI PIOMBINO**

(Provincia di Livorno)

## ***Medaglia d'Oro al Valore Militare***

Unitamente al nulla osta sarà rilasciato apposito cartellino di riconoscimento dotato di foto, riportante nome, data, numero del nullaosta e numero progressivo di registrazione, che l'operatore dovrà esporre in maniera ben visibile.

L'operatore, oltre al cartellino di riconoscimento, dovrà avere sempre con sé: l'originale dell'autorizzazione/SCIA per l'esercizio del commercio in forma itinerante, l'originale del nulla osta ed il DURC valido.

A ciascuna ditta individuale/società avente diritto non potranno essere rilasciati più di n. 2 nullaosta.

L'accesso alle aree demaniali marittime con carrelli elettrici deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento per la gestione del demanio marittimo, approvato con deliberazione di CC n.38 del 26/04/2004 e s.m.i. ed esclusivamente nel rispetto di quanto segue:

- nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre;
- lungo la battigia;
- dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi.

Sono escluse dall'accesso:

- le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
- gli ambiti dunali.

## **CAPO II**

### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE ED ALLA BALNEAZIONE**

#### **ART. 6**

#### ***(Prescrizioni sull'uso delle spiagge)***



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

### **Sulle aree demaniali marittime del comune è vietato:**

1) Alare e varare unità da diporto di qualsiasi genere ad eccezione di quelle trainate a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per le unità a motore, a vela (comprese le tavole), a vela con motore ausiliario l' alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio;

2) Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare. Fanno eccezione le unità destinate alla locazione purché prevista ed autorizzata, e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;

3) Lasciare incustoditi dalle ore 19:00 alle ore 9:00, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;

4) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia, ridotti a 3 ml per le spiagge soggette a fenomeni di erosione, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;

5) Campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;

6) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e di quelli utilizzati per il commercio itinerante relativamente al settore alimentare come regolamentato al precedente art. 5 . Dal divieto sono inoltre esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;



## **COMUNE DI PIOMBINO**

**(Provincia di Livorno)**

### ***Medaglia d'Oro al Valore Militare***

**7)** Praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione è' comunque vietata la pratica del kite-surf;

**8)** Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;

**9)** Esercitare (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...), organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;

**10)** gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere quali carta, fazzoletti, lattine, mozziconi di sigarette e avanzi di cibo;

**11)** Distendere o tinteggiare reti;

**12)** Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

**13)** Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

**14)** Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali.



## **COMUNE DI PIOMBINO**

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

**15)** Il calpestio delle aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi di attraversamento.”

**16)** installare gazebo, anche se aperti, o strutture simili in sostituzione degli ombrelloni.

**17)** effettuare il dragaggio dei fossi durante la stagione balneare

Per quanto riguarda i divieti e le prescrizioni relativi alla conduzione degli animali di affezione sulle spiagge, si rimanda a quanto disposto nel successivo articolo n. 7

Tutti i divieti ad eccezione di quelli indicati **all'art.7** della presente ordinanza , restano in vigore tutto l'anno.

Le unità da diporto di qualsiasi dimensione compresi canoe, patini, pedalò ecc., depositate sugli arenili e assimilabili esternamente alle attrezzature per la balneazione e alle aree specificatamente attrezzate per la nautica da diporto, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e, laddove ne ricorrano le condizioni, della L.R.T. n. 49/95, potranno essere rimosse dalle autorità preposte.

Qualora le unità da diporto in presunto stato di abbandono siano assimilabili a rifiuti, la rimozione potrà essere disposta e attuata ai sensi del DLgs n.152/2006 e s.m.i.

### **ART. 7**

#### **(Limitazioni accesso spiagge libere agli animali d'affezione)**

Ai fini dell'accesso degli animali d'affezione alla spiaggia libera, si rinvia alle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 10 del 15 maggio 2012, della quale si riportano integralmente



## COMUNE DI PIOMBINO (Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

i punti da 1 a 5 del relativo dispositivo:

*“L'accesso agli animali d'affezione è consentito sul litorale del Comune di Piombino nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di animali. In particolare nei tratti consentiti essi potranno girare liberi sotto la sorveglianza del padrone/detentore e salvo i casi, previsti dalle legge, di obbligo di museruola e guinzaglio*

*2. Per il periodo della stagione balneare (15 giugno-15 settembre) e per i giorni festivi e prefestivi della stagione turistica ( 1 maggio - 14 giugno e 16 settembre -30 settembre) , e per le ragioni esposte nelle premesse, **è fatto divieto** di condurre gli animali d'affezione nelle spiagge di seguito indicate:*

*a) Spiaggia del golfo di Baratti dalla chiesina di S. Cerbone fino a 230 mt a nord del ristorante “la Perla” ;*

*b) Spiaggia di Calamoresca*

*c) Spiaggia di Salivoli*

*d) Spiaggia di Piazza Bovio*

*e) Spiaggia compresa tra il lato est del fosso Acquaviva fino a 100 metri dal lato ovest del fosso Corniaccia.*

*f) Spiaggia compresa tra il lato est del fosso Corniaccia fino al confine del territorio comunale*

*Nei tratti sopra detti e nei periodi individuati non è consentito neanche il transito degli animali . I proprietari/detentori dovranno utilizzare gli appositi accessi al mare per il raggiungimento delle spiagge adibite.*

*3. Nei tratti dove è invece consentito l'accesso si ricorda che è obbligo dei proprietari di raccolta delle deiezioni solide.*

*4. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti, i cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio. L'addestramento di questi ultimi non può essere fatto nel corso nella stagione balneare.*



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

5. *Ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.*

## ART. 8

### **(divieto di balneazione con mare mosso o agitato)**

1. E' fatto divieto di effettuare la balneazione in condizioni di mare mosso o agitato, segnalato dalla bandiera rossa issata sugli appositi pennoni posti in corrispondenza delle postazioni di salvamento sulle spiagge libere presidiate, nelle spiagge attrezzate e negli stabilimenti balneari. I trasgressori sono passibili di sanzioni.

## ART. 9

### **(divieti di balneazione)**

1. In conformità al Decreto Dirigenziale n. 5893 del 21/12/2011 del Responsabile del Settore Protezione e Valorizzazione fascia Costiera e dell'Ambiente Marino della Regione Toscana – che riporta i divieti permanenti di balneazione indipendenti da inquinamento, i divieti permanenti di balneazione per motivi igienici sanitari ed i divieti di balneazione soggetti a misure di miglioramento per la stagione 2012, la balneazione è vietata:

**a) In modo permanente, per motivi igienico sanitari:**

**Torre Nuova, centro foce**, coordinate come di seguito indicate: 01° 56' 07" - 43° 00' 53"

**b) In modo permanente, in quanto aree portuali:**

**L'area portuale corrispondente alla zona compresa tra lo Stabilimento Lucchini Siderurgica e la Punta Semaforo**, avente le seguenti coordinate geografiche: da 01° 53' 36" - 42° 56' 56" a 01° 54' 26" - 42° 55' 15"

**L'area corrispondente al porto della Centrale E.N.E.L. di Piombino**, avente le seguenti coordinate: da 01° 51' 02" - 42° 57' 12" a 01° 50' 39" - 42° 57' 12"



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## **La balneazione è altresì vietata :**

- Negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;  
Nelle zone di mare adibite a transito e sosta dei natanti;  
Nei corridoi di atterraggio opportunamente segnalati.

## **ART. 10**

### **(tratti di costa interdetti alla fruizione)**

In riferimento all relazione del Servizio Protezione Civile del Comune di Piombino, in atti prot. n. 10324 del 16 aprile 2010 e 12227 del 5 maggio 2010, relative alla pericolosità geologica e alla fruizione della costa, è vietata la fruizione della costa ai fini della , balneazione nei seguenti tratti di mare:

- **tratto di costa sottostante “Poggio S. Leonardo”, da 43°0'25,23” N 10°30'38,32 E a 43°0'20,71 N 10°30'40,85” E;**
- **tratto di costa compreso tra “Punta delle Pianacce” e lato Nord di “Buca delle Fate”, da 42°59'40,85” N 10°29'45,41” E a 42°58'45,07” N 10°29'6,49” E;**
- **tratto di costa compreso tra lato Sud “Buca delle Fate” e lato Nord di “Cala S. Quirico” da 42°58'41,71” N 10°29'13,73” E a 42°58'37,26” N 10°29'14,71” E;**
- **tratto di costa compreso tra lato Sud di “Cala S. Quirico” e lato Nord di “Cala di Rio Fanale”, da 42°58'32,78” N 10°29'15,76” E a 42°57'15,98” N 10°29'23,76” E;**
- **tratto di costa compreso tra lato Sud di “Cala di Rio Fanale” e lato Nord di “Spiaggia Lunga”, da 42°57'13,40” N 10°29'24,01” E a 42°56'53,50” N 10°29'34,95” E;**



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

- tratto di costa compreso tra lato Sud di “Spiaggia Lunga” e lato Nord di “Spiaggia dei Tufi”, da 42°56'49,63” N 10°29'36,64” E a 42°56'32,19” N 10°29'44,06” E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di “Spiaggia dei Tufi” e lato Nord di “Cala Moresca”, da 42°56'30,54” N 10°29'46,64” E a 42°56'8,34” N 10°29'57,21” E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di “Golfo di Salivoli” e “loc. Esperia in via Lungomare Marconi”, da 42°55'54,13” N 10°30'45,49” E a 42°55'46,83” N 10°30'54,70” E;
- tratto di costa compreso tra loc, “Il Convento” e il “Piazzale di Alaggio”, da 42°55'30,25 N 10°31'8,82” E a 42°55'20,66” N 10°31'18,92” E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di “Spiaggia di Piazza Bovio” e lato Ovest di “Spiaggia del Cimitero”, da 42°55'15,79” N 10°31'40,25” E a 42°55'14,36” N 10°31'54,64” E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di “Spiaggia del Cimitero” e lato Ovest di Spiaggia dei Macelli”, da 42°55'13,26” N 10°31'58,78” E a 42°55'12,87” N 10°32'13,13” E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di “Spiaggia dei Macelli” e la “radice della diga foranea del Porto”, da 42°55'14,83” N 10°32'25,00” E a 42°55'30,76” N 10°32'42,49” E.
- Tratto di costa Golfo di Baratti compreso tra lato Nord Perla del Golfo e lato Sud L'esagono” da 42° 59,14”N 10° 31' 0,09” E a 43° 00'3,33 N 10° 31 0,67” E.

## CAPO III

### DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

#### ART. 11

*(Esercizio dell'attività nelle strutture balneari)*

1. Per assicurare un adeguato servizio al pubblico, i titolari di concessioni





# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

demaniali marittime devono garantire l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate così come stabilito nel precedente art. 3.

2. Le strutture balneari dovranno restare aperte al pubblico almeno dalle **ore 09:00 alle ore 19,00** di ogni giorno fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori commerciali fino all'orario consentito dalle competenti autorità.

3. Nei periodi di apertura deve essere curato il decoro, l'estetica, l'igiene, la funzionalità e la sicurezza così come stabilito dalla presente ordinanza, da quelle dell'Autorità Marittima e delle norme di legge vigenti.

4. Le strutture balneari sono comunque soggette alla disciplina di cui all'articolo 28 del Regolamento Comunale per la gestione del Demanio Marittimo, che di seguito si riporta:

***“Art. 28 Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari.***

1. *Le strutture balneari sono aperte al pubblico negli orari previsti dalla annuale ordinanza sindacale sulla balneazione;.*
2. *I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti:*
  - *copia del presente Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo;*
  - *copia delle Ordinanze Sindacali e di quelle emesse dall' Autorità Marittime in materia di balneazione;*
  - *copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per i servizi resi;*
  - *cartello indicante gli estremi della concessione demaniale la quale dovrà essere comunque reperibile all' interno della struttura;*
  - *per gli stabilimenti balneari, l' insegna con la propria denominazione e copia della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 70 della L.R.T. 42/2000;*
3. *Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in contenitori chiusi e conferiti al più vicino centro di raccolta, in attesa dell'asporto da parte degli incaricati del servizio dei*



## COMUNE DI PIOMBINO (Provincia di Livorno)

### *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

*rifiuti urbani. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario.*

4. *Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione e la sicurezza dei bagnanti.*

5. *Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, ancorché non clienti della struttura, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.*

6. *Su richiesta del Comune, il concessionario, al fine di consentire l'accesso all'arenile da parte dei mezzi predisposti alla pulizia ed alla sicurezza delle spiagge, dovrà garantire idoneo corridoio di attraversamento delle aree in concessione, perpendicolare alla battigia.*

7. *I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate, per altezza non superiore a metri 1,30, da destinare al ricovero di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.*

8. *Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di idonei estintori nei locali destinati al pubblico ristoro. In loro aggiunta, la struttura balneare dovrà essere dotata di un estintore ogni venticinque metri lineari o frazione di essi del fronte cabine e comunque in numero non inferiore a tre per ogni struttura.*



## **COMUNE DI PIOMBINO**

**(Provincia di Livorno)**

### **Medaglia d'Oro al Valore Militare**

9. *I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.*
10. *E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.*
11. *I servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.*
12. *E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi.*
13. *Salvo specifica autorizzazione comunale è vietato il posizionamento di piattaforme galleggianti;*
14. *E' vietata la detenzione, all' interno delle cabine e delle altre strutture per la balneazione (magazzini, depositi etc..), di bombole di gas e di altri combustibili;*
15. *I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine nell'ambito della concessione;*
16. *Le strutture balneari dovranno garantire un assistente bagnante ogni 80 ml. di fronte mare (correlato a multipli di 80 ml.e non a sue frazioni e cioè un assistente bagnante fino a ml.159), ed una postazione, collocata in posizione centrale, ogni 160 ml.*
17. *I concessionari o gestori sono obbligati a recintare le aree loro concesse, ad eccezione della fascia di 5 ml dalla battigia o ml 3 nei casi di erosione, utilizzando un sistema di paletti a giorno di altezza non superiore a ml 1,30. Il tipo di recinzione dovrà essere preventivamente concordato con il Comune;*
18. *Dovrà essere garantito il transito pedonale attraverso l' area in concessione per coloro che intendano raggiungere gli arenili pubblici qualora, nelle immediate vicinanze, non esistano corridoi allo scopo individuati;*



## COMUNE DI PIOMBINO (Provincia di Livorno)

### *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

19. *Lo specchio acqueo antistante la concessione dovrà essere opportunamente delimitato al fine di realizzare il corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela, con le indicazioni riportate nell'ordinanza annuale dell'autorità marittima;*

20. *Nelle strutture balneari è ammesso il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini o altro da collocarsi al di fuori dell' area in concessione previa Autorizzazione del Comune. Detta autorizzazione resta subordinata all'acquisizione del parere consultivo della Circoscrizione competente nonché ad una valutazione di compatibilità con la pubblica fruizione degli arenili. In ogni caso le attrezzature di spiaggia dovranno essere installate al momento del noleggio, e comunque a cura dell'utente, non determinando pertanto la preventiva occupazione dell'arenile da parte del concessionario e rimosse al termine del noleggio. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la decadenza dell'autorizzazione. L'Amministrazione Comunale con propri atti di indirizzo ed eventuali futuri piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, definirà le caratteristiche cromatiche delle attrezzature interne alle concessioni e di quelle da installare esternamente ad esse.*

21. *L'autorizzazione ad esercitare la locazione nelle strutture balneari dei natanti destinati al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominati jole, canoe, patini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, nonché tavole a vela e natanti a vela con superficie velica inferiore a mq. 4,00, dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima.*

22. *L'autorizzazione ad esercitare la locazione e il noleggio nelle strutture balneari di unità a vela, con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte le altre unità da diporto a motore dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima. Tale attività dovrà inoltre essere autorizzata dalla competente Autorità Marittima sulla scorta di specifiche norme regolamentari.*

23. *Le modalità di utilizzo delle unità da diporto da locare sono disciplinate con ordinanza annuale dall'Autorità Marittima competente."*



## **COMUNE DI PIOMBINO**

**(Provincia di Livorno)**

### ***Medaglia d'Oro al Valore Militare***

**5.** Ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 28, si specifica che i gestori di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, stipulando specifici accordi con Azienda autorizzata per loro recupero e smaltimento.

**6.** A integrazione e modifica di quanto previsto dal comma 16 del citato art. 28, preso atto delle disposizioni dell'Ordinanza dell'Autorità Marittima in ordine alla sicurezza della balneazione, da ritenersi prevalenti su quelle del Regolamento Comunale per la gestione del demanio marittimo, si precisa che i concessionari di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate, dovranno garantire la presenza di un assistente bagnante ogni 80 ml. e sue frazioni.

**7.** Le disposizioni relative agli assistenti bagnanti negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate in concessione e in quelle libere, possono essere derogate da specifici piani di salvamento collettivo proposti dai titolari di concessioni demaniali, con l'obiettivo di assicurare la presenza di assistenti bagnanti anche sulle spiagge demaniali libere. I piani dovranno essere approvati dal Comune previa autorizzazione dell'Autorità Marittima e potranno interessare anche tratti parziali dei litorali.

### **ART. 12**

#### ***( Locazione e noleggio di unità da diporto )***

**1.** Per esercitare il noleggio e/o la locazione di unità da diporto di qualsiasi genere sulle aree del demanio marittimo è necessario essere preventivamente autorizzati dal Comune di Piombino.

**2.** L'esercizio della locazione e/o noleggio di unità con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte quelle dotate di motore, è sottoposto anche all'autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

**3.** Le modalità per l'esercizio di tali attività saranno disciplinate con ordinanza annuale dell'Autorità Marittima.



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 13

##### *(Pubblicità)*

1. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dell'Ufficio Circondariale M.mo di Piombino e a mezzo stampa.
2. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.

#### ART. 14

##### *(Divieto temporaneo della balneazione)*

1. Mediante ordinanza dell'autorità competente potranno essere individuate zone di divieto temporaneo alla balneazione per motivi di tutela della pubblica incolumità, igienico-sanitari e di sicurezza.

#### ART. 15

##### *(Vigilanza)*

1. L'attività di vigilanza è demandata agli organi di pubblica sicurezza nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Nelle spiagge ricomprese nelle ANPIL istituite nel Comune di Piombino ai sensi della LRT n.49/95, oltre agli agenti di pubblica sicurezza possono esercitare attività di vigilanza e controllo anche le guardie giurate della Società



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

Parchi Val di Cornia, limitatamente al rispetto del Regolamento Comunale ANPIL approvato con delibera del C.C. n 22 dell' 11 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.

### **ART. 16**

#### **(Sanzioni)**

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del D. Lgs n. 171/2005 relativo alla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale, fermo restando le disposizioni sanzionatorie previste per il commercio.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono così punite :

a) ai sensi dell'art. 1164, 1° comma, Cod. Nav. con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.032, 00 a euro 3.098,00. se la violazione avviene per finalità turistico ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro;

b) ai sensi dell'art. 1164, 2° comma, Cod. Nav. con la sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00, se la violazione avviene per finalità turistico ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro.

3. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, l'Autorità Amministrativa potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi, ferma restando la possibilità d'irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

4. Per le violazioni rilevate ai sensi della presente ordinanza, il servizio competente a ricevere il rapporto è il dirigente della Polizia Municipale. Il conto corrente sul quale effettuare il versamento delle violazioni di cui al presente punto 4) è il seguente: c.c.p. n. 15530579 Intestato al: Comune di Piombino – Servizio Tesoreria sanzioni amministrative violazioni regolamenti – casuale: Violazione **all'ordinanza sindacale N. del**

### **ART. 17**

#### ***(Sanzioni particolari per la conduzione dei cani sulle spiagge vietate)***

1. Chi viola quanto stabilito all'articolo 7) della presente ordinanza soggiace alla sanzione prevista dall'art. 1164, 2° comma, Cod. Nav., che comporta il pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

2. In riferimento alla rimozione delle deiezioni, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 43 del Regolamento Polizia Locale approvato con Delibera C.C. N° 57 del 30/03/2009 e la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, così come previsto dall'art. 40 LRT 59/2009.

### **ART. 18**

#### ***(Cartellonistica)***

1. Ai fini del rispetto della presente ordinanza è fatto obbligo al personale del Settore Lavori Pubblici del Comune di Piombino di disporre immediatamente opportuna cartellonistica:

- nelle spiagge con divieto di balneazione permanente e temporanea;
- nelle spiagge libere senza presidio per il salvamento;
- nelle spiagge interdette alla fruizioni per pericoli di frana;
- nelle spiagge in cui è fatto espresso divieto di condurre gli animali di affezione.
- La cartellonistica dovrà essere collocata nei punti di accesso alla spiaggia.





# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## **ART. 19**

***(Entrata in vigore)***

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data odierna. Salvo diversa indicazione, le disposizioni ed i relativi divieti della presente ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

## **ART. 20**

***(Ricorso)***

1. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al TAR Toscana e/o ricorso straordinario entro 120 gg. al Capo dello Stato, a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Piombino, li 25 maggio 2012

Il Sindaco

Dr. Gianni Anselmi



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

---

In caso di emergenza in mare o lungo le spiagge chiamare il numero blu della Capitaneria  
– Guardia Costiera

**1530 oppure 800.090.090**

La presente ordinanza è inviata a:

**All' Ufficio Circondariale Marittimo**

Piazzale Premuda 2/E

57025 Piombino (LI)

Piombino

**All' Autorità Portuale di Piombino**

Piazzale Premuda

57025 Piombino (LI)

**Alla Regione Toscana**

**Dip. Politiche Territoriali e**

**Ambientali**

Via di Novoli, 26

50127 Firenze

**Questura di Livorno**

**Squadra Navale**

Via Fiume, 40

57126 Livorno

**All'ASIU**

Via Isonzo 21/23

Loc. Montegemoli

57025 Piombino (LI)

**Ai Quartieri:**

**Porta a Terra- Desco**

Via dell'Arsenale

57025 Piombino (LI)

**Salivoli**

Viale Lungomare Marconi, 280

57025 Piombino (LI)



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## **Riotorto**

Via de Amicis  
57025 Fraz. Riotorto – Piombino (LI)

## **Populonia**

Piazza Minto - Populonia  
57025 Piombino (LI)

## **Al Comando di P.S.**

Via Ferrer, 48  
57025 Piombino (LI)

## **Al Comando Carabinieri**

Via G. Bruno, 39  
57025 Piombino (LI)

## **Al Comando della G. di F.**

Via Lerario Giovanni, 100  
57025 Piombino (LI)

## **Al Comando dei VV. UU.**

Sede

## **Al Comando Dei Vigili del Fuoco**

Viale Bachelet, 22  
57025 Piombino (LI)

## **Al Corpo Forestale dello Stato Nucleo Investigativo**

Polizia Ambientale e Forestale  
Via degli Asili, 35  
57126 Livorno

## **Al Corpo Forestale dello Stato Comando di Stazione San Lorenzo**

Via Carbonifera, 5  
57028 frazione di San Lorenzo  
Suvereto (LI)



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

**All' ASA S.p.A. Livorno**

Via del Gazometro, 9  
57122 Livorno

**All' ASA Livorno**

**Sede di Venturina**

Via Molino di Fondo, 12  
57021 Venturina- Campiglia M.ma (LI)

**All' ARPAT Servizio Sub-Provinciale**

Via Adige, 12  
Loc. Montegemoli  
57025 Piombino (LI)

**All'ASL Servizio Igiene Pubblica**

Via Tellini, 35  
57025 Piombino (LI)

**Alla Soc. Parchi Val di Cornia**

Via Lerario, 90  
57025 Piombino (LI)

**Alle Associazioni di categoria:**

**Alla Confesercenti**

Borgata Cotone, 5E/5F  
57025 Loc. Poggetto Piombino (LI)

**Alla Confcommercio**

Via Tellini, 13/A  
57025 Piombino (LI)

**Alla Fiba**

c/o Confesercenti  
Borgata Cotone, 5/E-F  
57025 Loc. Poggetto Piombino (LI)

**Al Servizio ENPA**



# **COMUNE DI PIOMBINO**

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

Via Silvio Mina, 70  
57025 Piombino (LI)

**Al W.W.F. Sez di Piombino**  
Via Cavour, 56  
57025 Piombino (LI)

**Al Circolo Arci-Pesca**  
Piazzale Premuda, 2  
57025 Piombino (LI)

**Al Segretario Comunale**  
Sede

**A tutti gli assessori**  
Sede

**All'Ufficio URP**  
Sede

**Al Settore PTE**  
Sede

**Al Settore LL. PP.**  
Sede

**Al Servizio AA. PP.**  
Sede

**Al Servizio Protezione Civile**  
Sede

**A tutti i concessionari di aree  
del demanio marittimo:**

**ALBO PRETORIO**  
Sede



**COMUNE DI PIOMBINO**  
(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*